

**VIA VAS IPPC ed entrata in vigore delle norme della parte seconda del testo unico ambientale: la “svista” dei provvedimenti correttivi**

**A cura della Dott.ssa Raffaella Porrato**

Direzione Ambiente - Regione Piemonte

Il testo originario del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) prevedeva all'articolo 52 l'entrata in vigore della parte seconda (VIA, VAS, IPPC) nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo, con la sola salvezza delle norme contenute agli articoli 49 (Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali) e 50 (Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali)

La ratio della disposizione di cui all'art. 52 era di immediata evidenza, ovvero il consentire l'adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni contenute nel decreto nel rispetto delle tempistiche procedurali previste per la modifica degli strumenti legislativi vigenti.

Risultava quindi lapalissiano che dal termine dei centoventi giorni contenuto nell'art. 52 fosse escluso l'articolo 50, ovvero il dovere di provvedere a carico del legislatore regionale affinché le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del decreto entrassero in vigore entro centoventi giorni dalla pubblicazione, sancendo una coincidenza temporale fra i termini di cui agli art. 50 e 52.

Con un primo decreto legge, 12 maggio 2006 n. 173 (Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa) si era

provveduto (art. 1 septies) a prorogare al 31 gennaio 2007 il termine di cui all'art. 50 del 152/2006 per l'entrata in vigore della parte seconda del decreto, senza però eliminare la salvezza dell'articolo 50, relativo all'obbligo di adeguamento delle Regioni.

Così parimenti anche il recentissimo decreto milleproroghe, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), nel posticipare nuovamente il predetto termine al 31 luglio 2007 aveva espressamente ribadito, nel testo dell'art. 5 comma 2, la salvezza dell'art. 50.

Ora ci si trova nell'assurda situazione in cui l'entrata in vigore delle norme di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 è prorogata a luglio, ed è in corso a livello nazionale un processo di riscrittura delle norme in esso contenute, mentre in capo alle regioni vige, ed anzi è già scaduto, l'obbligo di adeguamento ad una normativa sospesa.

Le conseguenze tuttavia, anche in considerazione del fatto che il primo criterio interpretativo delle leggi è quello di ordine testuale, sono di non poco momento. A legislazione vigente sussiste in capo alle regioni, stando al tenore letterale delle disposizioni di cui al d. lgs. 152/2006, un obbligo di porre in essere i lunghi e non agevoli meccanismi di attivazione dei percorsi diretti alle modifiche delle leggi vigenti. E si sa che riaprire le discussioni consiliari sulla materia della valutazione d'impatto ambientale non è spesso privo di conseguenze significative, dal momento che il tema ambientale è spesso un tema assai "delicato" e dibattuto. Sul fronte della valutazione ambientale strategica l'adeguamento al d.lgs. 152/2006 coinciderebbe con l'attuazione della dir. 2001/42 nell'imminenza del recepimento nazionale che la riscrittura in corso della parte seconda del d.lgs. 152/2006 dovrebbe operare.

Nell'ipotesi in cui la citata riscrittura non sortisse buon esito ed entrasse in vigore il testo del d. lgs. attualmente sospeso, ci troveremmo di fronte ad un obbligo di adeguamento delle disposizioni regionali che non è mai venuto meno

ed in capo alle regioni sussisterebbe la responsabilità derivante dal non aver messo in atto i meccanismi volti all'adeguamento delle disposizioni regionali vigenti, così come la legge richiedeva.

Questa responsabilità potrebbe avere riflessi anche sotto il profilo del contenzioso comunitario inerente le procedure di infrazione per mancata o cattiva applicazione del diritto comunitario, che vede in capo al nostro paese un triste primato.

Infatti, con riferimento alla conformità all'ordinamento comunitario, la disciplina sulla VIA, pur avendo talune regioni completato l'attuazione della dir. 97/11 in assenza di un recepimento nazionale, necessita di alcuni correttivi in ordine a determinati aspetti, mentre per quanto concerne la VAS la situazione è senz'altro più grave poiché la quasi totalità delle regioni è priva di norme di recepimento.

Raffaella Porrato

*Pubblicato il 29 gennaio 2007*